

AVV. C. MASSIMO ORIOLO
Via A. Moro n. 13 – Villa d'Agri
85050 MARSICOVETERE (PZ)
Tel. fax 0975352515
oriolo.massimo@cert.ordineavvocatipotenza.it

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA – NAPOLI**

RICORSO IN RIASSUNZIONE

(Art. 15, co. 4 CPA)

Per il prof. **Antonio MARTELLI** (nato a Tricarico, Mt, il 21.12.1981, MRTNTN81T21L418J) e ivi residente, elettivamente domiciliato in Via A. Moro n. 13 a Villa d'Agri (85050 Marsicovetere -PZ), presso lo studio dell'avv. C. Massimo Oriolo (RLOCDM67C10L326L) come da procura in atti

fax: 0975352515; pec: oriolo.massimo@cert.ordineavvocatipotenza.it;

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (MIM), in persona del Ministro pro-tempore;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA (USR Basilicata), in persona del Dirigente p.t.

E NEI CONFRONTI DI:

CRISANTO FRANCESCO, Via Campopannone n. 46, Giugliano in Campania (Na);

CITRO DAMIANO, C.so M. Testa n. 198, Montoro (AV).

*** **

PER L'ANNULLAMENTO,

PREVIA SOSPENSIONE DELLA SUA ESECUTORIETA',

– del Decreto adottato dall'USR Basilicata n. 352 del 07.10.2024, avente ad oggetto la pubblicazione della graduatoria dei vincitori del concorso per titoli ed esami per due posti di docente a tempo indeterminato nella regione Campania per la classe di concorso B015 (LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED

ELETTRONICHE), indetto con DM del MIM n. 205 del 26.10.2023 (GU n. 34 del 10.02.2024) e DDG del MIM n. 2575 del 06.12.2023

- della nota priva di data e protocollo pubblicata sul Portale del MIM “Piattaforma Concorsi e Procedure Selettive” in data 6 settembre 2024, con la quale è stato comunicato al ricorrente l’esito della prova pratica e orale;
- del verbale n. 5 della Commissione n. 1 - Moliterno - del 17.07.2024, relativo alle operazioni di svolgimento della prova scritta-pratica per la classe di concorso B015, conosciuto dal ricorrente in data 17.10.2024, a seguito di formale istanza di accesso agli atti del 29.08.2024;
- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale.

E, PER L’EFFETTO, LA CONDANNA DELL’AMMINISTRAZIONE INTIMATA al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art.30 c.p.a., mediante l’adozione del relativo provvedimento di convocazione del ricorrente alla partecipazione alla prova pratica e colloquio orale ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Bando (DD n. 2575 del 06.12.2023) e All. A del DM n. 205/2023, dinanzi ad una Commissione in diversa composizione.

*** **

Il ricorrente in riassunzione ha proposto dinanzi al Tar Basilicata, contro e nei confronti dei soggetti indicati in epigrafe, ricorso iscritto al n. 483/2024 rg, del seguente preciso tenore:

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA

RICORSO

CON ISTANZA CAUTELARE EX ART. 55 CPA

*Per il prof. **Antonio MARTELLI** (nato a Tricarico, Mt, il 21.12.1981, MRTNTN81T21L418J, ivi residente, rappresentato e difeso dall’avv. C. Massimo Oriolo (RLOCDM67C10L326L),*

elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via A. Moro n. 13 a Villa d'Agri - 85050 Marsicovetere (PZ), come da mandato in calce;

fax: 0975352515; pec: oriolo.massimo@cert.ordineavvocatipotenza.it;

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (MIM), in persona del Ministro pro-tempore;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA (USR Basilicata), in persona del Dirigente p.t.

E NEI CONFRONTI DI:

CRISANTO FRANCESCO, Via Campopannone n. 46, Giugliano in Campania (Na);

CITRO DAMIANO, C.so M. Testa n. 198, Montoro (AV)

PER L'ANNULLAMENTO,

PREVIA SOSPENSIONE DELLA SUA ESECUTORIETA',

- *del Decreto adottato dall'USR Basilicata n. 352 del 07.10.2024, avente ad oggetto la pubblicazione della graduatoria dei vincitori del concorso per titoli ed esami per due posti di docente a tempo indeterminato nella regione Campania per la classe di concorso B015 (LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE), indetto con DM del MIM n. 205 del 26.10.2023 (GU n. 34 del 10.02.2024) e DDG del MIM n. 2575 del 06.12.2023*
- *della nota priva di data e protocollo pubblicata sul Portale del MIM "Piattaforma Concorsi e Procedure Selettive" in data 6 settembre 2024, con la quale è stato comunicato al ricorrente l'esito della prova pratica e orale;*
- *del verbale n. 5 della Commissione n. 1 - Moliterno - del 17.07.2024, relativo alle operazioni di svolgimento della prova scritta-pratica per la classe di concorso B015, conosciuto dal ricorrente in data 17.10.2024, a seguito di formale istanza di accesso agli atti del 29.08.2024;*
- *di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale.*

E, PER L'EFFETTO, LA CONDANNA DELL'AMMINISTRAZIONE INTIMATA

al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art.30 c.p.a., mediante l'adozione del

relativo provvedimento di convocazione del ricorrente alla partecipazione alla prova pratica e colloquio orale ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Bando (DD n. 2575 del 06.12.2023) e All. A del DM n. 205/2023, dinanzi ad una Commissione in diversa composizione.

FATTO

- 1. il ricorrente, docente di ruolo dal 01.09.2023 per la classe di concorso B015 (LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE) in servizio presso I.I.S. Einstein-De Lorenzo di Potenza, ha partecipato alla selezione concorsuale per titolo ed esami per i due posti messi a concorso nella regione Campania per la citata classe di concorso, (Bando DD n. 2575 del 06.12.2024, emanato in forza del DM n. 205 del 26.10.2023 doc. 1 e 2);*
- 2. con DDG n. 90 del 18.01.2024 il Ministero resistente ha disposto l'aggregazione della procedura concorsuale relative alla citata classe di concorso, individuando l'USR Basilicata quale responsabile dell'intera procedura per le regioni Basilicata, Campania, Calabria, Puglia e Sicilia (doc. 3);*
- 3. il Bando prevede che la selezione sia articolata in una prova scritta a risposta multipla somministrata a livello nazionale con modalità computer based, e in una prova orale che, per la classe di concorso B015 è articolata, a sua volta, in una prova pratica, consistente nello sviluppo di un elaborato progettuale corredato della relativa relazione, e in un colloquio orale riguardante la presentazione di una lezione simulata preparata nelle 24 ore precedenti dal candidato, utilizzando le tecnologie e i dispositivi multimediali disponibili (cfr.: doc. 1 e 2. Artt. 5, 6 e 7 del Bando e All. A del DM n. 205);*
- 4. per la prova scritta è previsto il punteggio massimo di 100 punti e il candidato accede alla prova orale conseguendo almeno 70 punti in quella scritta;*
- 5. il ricorrente, all'esito della prova scritta, ha conseguito 84 punti (doc. 4);*
- 6. in data 17.07.2024 si è tenuto presso la sede dell'IIS Petruccelli – Parisi di Moliterno la prova pratica (che si è sostanziata soltanto in un elaborato progettuale), mentre il colloquio si è*

tenuto il 6 settembre. Per detta prova il punteggio assegnato al ricorrente (conosciuto la sera del 6 settembre con la pubblicazione sulla “Piattaforma Concorsi e Procedure Selettive”– doc. 5), è stato di 49 punti, non sufficiente in quanto il Bando prevede che per detta prova sia necessario il punteggio minimo di 70, dato dalla media tra il voto assegnato alla prova pratica e quello assegnato al colloquio;

7. durante lo svolgimento della citata seconda prova il ricorrente ha rilevato e segnalato una serie di irregolarità, incidenti sulla trasparenza e sulla imparzialità necessaria in siffatte procedure, tanto da investire la Procura della Repubblica di Lagonegro (doc. 6);

*8. basti solo considerare che con avviso dell’USR Basilicata n. 4699 del 24-06-2024 (doc. 7) sono state impartite disposizioni alla Commissione circa le modalità di svolgimento della prova pratica prevedendo, in particolare, che i files contenenti il progetto di automazione industriale (costituito dallo schema funzionale, da eventuali diagrammi, dal dimensionamento delle strutture etc. e da una relazione tecnica in formato *.docx MS Word o altro software di editing di testo disponibile sulle postazioni) dovessero essere, all’esito della prova, stampati e controfirmati dal candidato e dalla commissione. Allo stesso tempo è stato previsto che la Commissione dovesse salvare copia digitale di detti elaborati senza predisporre, però, misure idonee atte a garantire l’immodificabilità di detti files (doc. 7);*

9. è avvenuto, però, che all’esito della prova pratica, a causa di un dichiarato malfunzionamento della stampante presente presso la sede d’esame, la Commissione ha disposto che gli elaborati progettuali e le relative relazioni venissero salvati su una pendrive usb con nome e cognome del candidato (doc. 8 e 9);

10. con il presente ricorso il ricorrente intende censurare la condotta tenuta dalla Commissione giudicatrice, tenuto conto che già dalla lettura del verbale oggetto di gravame, emergono evidenti profili di illegittimità riguardanti da un lato la violazione dell’anonimato della prova pratica e dall’altro nel non aver, la Commissione, adottato misure idonee atte a garantire l’immodificabilità dei files contenenti la prova pratica (doc. 10);

11. dopo la pubblicazione della graduatoria dei vincitori (doc. 11) l’unica Regione che non ha ancora proceduto alle assunzioni è la Campania e vi è da segnalare che a quanto consta al

ricorrente sono in corso ispezioni disposte dal Ministero resistente presso l'IIS Petruccelli – Parisi di Moliterno, istituto ove si è tenuta la prova pratica.

DIRITTO

- VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE – DPR N. 487/1994 (ART. 8) E ARTT. 35, 35 TER E 35 QUATER D. LGS. N. 165/2001 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ (ART. 97 COST.) – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'ANONIMATO DELLA PROVA PRATICA – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ, IRRAZIONALITÀ, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DELLA CAUSA TIPICA – INGIUSTIZIA MANIFESTA

Come dedotto in fatto, il concorso per cui è causa è stato articolato in una prova scritta, superata dal ricorrente con 84 punti, e da una prova orale, che invece il ricorrente non ha superato.

Per la classe di concorso B015 la prova orale è stata, a sua volta, articolata:

- a) in una prova pratica, consistente nella progettazione e simulazione di una macchina per la stampa automatica di pezzi meccanici;*
- b) in un colloquio orale.*

Con il presente ricorso il ricorrente lamenta che la prova pratica si sia svolta in violazione del principio dell'anonimato e, come si evidenzierà oltre, del principio di immodificabilità dell'elaborato consegnato in formato digitale.

Risulta per tabulas che al termine della prova pratica l'elaborato progettuale, nominato con nome e cognome, è stato caricato dai Commissari esaminatori su 2 pendrive usb per essere conservate in un armadio di sicurezza per la successiva correzione. (doc. 8),

È evidente che i componenti della Commissione, nel procedere alla correzione degli elaborati, già conoscevano le generalità del candidato, il che sostanzia la violazione del principio dell'anonimato.

Il DPR n. 487/1994, pur a seguito delle modifiche introdotte ad opera del DPR n. 82/2023, sancisce il generale principio dell'imparzialità e dell'integrità delle prove (cfr.: art. 8 e artt. 35, 35 ter e 35 quater del d. lgs. n. 165/2001).

Nelle prove concorsuali, immanente al principio costituzionale di imparzialità è quello dell'anonimato dei concorrenti in sede di correzione delle prove d'esame.

Detto principio costituisce, infatti, il diretto portato dei principi costituzionali di uguaglianza, buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa assumendo, perciò, una valenza generale ed incondizionata, avendo quale scopo ultimo quello di assicurare la piena trasparenza di ogni pubblica procedura selettiva e costituendone uno dei cardini portanti.

Ed è proprio sulla scorta di tali principi che, a partire dalle sentenze dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (sentenze nn. 26, 27 e 28 del 2013), si è affermato il principio per cui la violazione dell'anonimato da parte della Commissione nei pubblici concorsi comporta una c.d. illegittimità da pericolo astratto; cioè un vizio derivante da una violazione della presupposta norma d'azione, irrimediabilmente sanzionato dall'ordinamento in via presuntiva, senza necessità di accertare l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione. (in tal senso: Consiglio di Stato sez. V, 03/06/2024, n.4926)

Peraltro, la regola dell'anonimato delle prove scritte, è stata ritenuta estensibile anche alle prove pratiche laddove consistano nella redazione, come nel caso di specie, di un elaborato scritto, rispetto al quale non vi è ragione per non dare piena applicazione al principio dell'anonimato (Cons. Stato, Sez. V, 25 settembre 2007, n. 4925; T.A.R. Perugia, Sez. I, 7 aprile 2016, n. 332; T.A.R. Reggio Calabria, Sez. I, 28 marzo 2013, n. 181; T.A.R. Milano, Sez. III, 4 febbraio 2019, n. 244; Cons. Stato, Sez. III, 22 maggio 2019, n. 3323).

Nel caso di specie ciascun candidato ha elaborato il medesimo progetto, utilizzando tutti lo stesso software di progettazione presente sulla postazione informatica; l'elaborato progettuale, per ciascun candidato, è stato caratterizzato da uno o più schemi funzionali, corredato di eventuali diagrammi e da una relazione tecnica in formato .docx (MS Word o simile).

Per caratteristiche degli strumenti utilizzati e per la tipologia dell'elaborato era, quindi, certamente possibile garantire l'anonimato, utilizzando il medesimo criterio adottato per le prove scritte ovvero: inserimento della pendrive con il file anonimo in una busta e utilizzo di una seconda busta, inserita nella prima, contenente le generalità del candidato.

Ciò non è avvenuto il che determina una grave violazione tale da rendere nulla l'intera procedura

e, segnatamente, la graduatoria finale venendo in rilievo una illegittimità da pericolo.

VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ (ART. 97 COST.) – VIOLAZIONE DELL'ART. 13 DPR N. 487/1994 – MODIFICABILITÀ DELL'ELABORATO SALVATO IN MODALITÀ DIGITALE - ECCESSO DI POTERE NELLE SUE FORME SINTOMATICHE (TRAVISAMENTO, ILLOGICITÀ ED ARBITRARIETÀ)

L'art. 13, co. 2 del DPR n. 487/1994 prevede che “Gli elaborati sono redatti in modalità digitale attraverso la strumentazione fornita per lo svolgimento delle prove. In ogni caso di malfunzionamento della strumentazione informatica, che ritardi o impedisca lo svolgimento della prova ad uno o più candidati, la commissione concede un tempo aggiuntivo pari alla durata del mancato funzionamento. La commissione assicura che il documento salvato dal candidato non sia modificabile”

L'immodificabilità del documento digitale salvato costituisce, al pari dell'anonimato, un ulteriore presidio a tutela dell'imparzialità della procedura selettiva. Detta immodificabilità del documento elaborato dal singolo candidato ha la medesima valenza dell'anonimato della prova scritta concorsuale, potendo estendersi senza alcun dubbio anche alla sua violazione i principi in tema di illegittimità da pericolo cui si è fatto cenno sopra.

Nel caso di specie non è stato adottato alcun accorgimento tecnico per garantire l'immodificabilità dei documenti informatici salvati sulla pendrive.

I files contenenti gli elaborati progettuali sono, per caratteristiche del programma utilizzato, modificabile in qualsiasi momento al pari della relazione, redatta in formato MS Word.

La Commissione, con semplici ed elementari accorgimenti, ben avrebbe potuto garantire, invece, l'immodificabilità prevedendo, ad esempio, la trasformazione di detti file in formato pdf con apposizione, se del caso, di una firma digitale o di una marca temporale tale da garantirne l'integrità al momento della correzioni.

L'assenza di firma digitale o della marcatura temporale in un file ne compromette la relativa autenticità e integrità. La mancanza di queste misure esponga i documenti a potenziali alterazioni da parte di chiunque, senza la necessità di competenze tecniche avanzate, così come dimostrato

all'interno della consulenza tecnica di parte allegata documento (doc. 10). Con pochi click e strumenti gratuiti, è infatti possibile alterare i metadati dei file con estensione .doc, .pdf e .cad.

Di contro, la firma digitale degli atti salvati sulla pendrive usb avrebbe garantito la loro autenticità.

In questo modo, ogni tentativo di modifica del documento avrebbe comportato la invalidazione della firma, rendendo evidente l'intervento esterno.

In alternativa alla firma digitale, poteva essere utilizzata la marcatura temporale che, a sua volta, fornisce una data certa di creazione o modifica di un documento, registrando in modo inalterabile il momento in cui il file è stato generato o modificato.

In ultimo era ben possibile garantire l'integrità dei files, caricandoli su una cartella crittografata in modo che ogni modifica successiva venisse registrata.

Nessuno di questi accorgimenti è stato adottato; in assenza di un sistema di verifica robusto per l'autenticità e l'integrità dei documenti caricati sulla pendrive, non vi è alcuna garanzia che le informazioni contenute nel documento salvato in formato digitale siano effettivamente quelle originarie rendendo difficile, se non impossibile, determinare la verità dei fatti contestati.

È evidente la violazione dell'art. 13 del DPR n. 487/1994 venendo in rilievo una illegittimità da pericolo dalla quale discende la nullità dell'intera procedura concorsuale.

ISTANZA CAUTELARE EX ART. 55 C.P.A

Il periculum in mora è rappresentato dalla circostanza che ove non vengano immediatamente annullati gli atti impugnati, il ricorrente è destinato a veder pregiudicata l'aspettativa di svolgere la sua attività lavorativa di docenza nella Regione ove ha il proprio centro di interessi.

Il ricorrente insegna da diversi anni la materia oggetto di concorso e ha acquisito indiscusse competenze. Ne è prova il risultato conseguito nella selezione computer based, somministrata a livello nazionale e caratterizzata da garanzie di oggettività e imparzialità che, di contro, la prova pratica e orale non ha garantito, tanto da aver ingenerato dubbi sulla legittimità delle operazioni.

Tenuto conto che allo stato l'Amministrazione non ha ancora sottoscritto i contratti di lavoro con i due vincitori della selezione concorsuale, è opportuno agire con tempestività sospendendo l'iter

procedimentale, al fine di far chiarezza sui dubbi di legittimità rilevati dal ricorrente, sia in questa sede che dinanzi alla Magistratura penale.

Nel caso di specie il decorrere del tempo ha sempre maggiore incidenza negativa, tenuto conto che la procedura è in itinere e sospenderne gli effetti significa anche evitare di prolungare nel tempo profili di illegittimità che potrebbero provocare ulteriori danni meritevoli di essere, invece, neutralizzati in sede cautelare .

È la ristrettezza dei tempi della procedura concorsuale in corso a giustificare il ricorso allo strumento cautelare, venendo in rilievo la lesione di diritti primari connessi al rapporto di lavoro, inteso come strumento di soddisfacimento di bisogni materiali e spirituali, tutti riconducibili a diritti di rilievo costituzionale.

Il ricorrente, sebbene già dipendente in Basilicata, ha diritto a veder tutelato con opportuna immediatezza il diritto a svolgere la sua attività lavorativa nella regione in cui ha il proprio centro di interessi affettivi, sociali e culturali.

L'imminenza del pregiudizio (riferibile necessariamente ad eventi futuri), implica che l'evento dannoso temuto sia incombente e di vicina probabilità e che l'iter che conduce a tale evento sia già univocamente preparato e di certa realizzazione (in tal senso: Montesano, 1955).

Del resto la tutela cautelare non può subire interruzione o limitazioni, essendo essa un corollario indefettibile del principio di effettività della tutela giurisdizionale, che trova il suo fondamento negli artt. 24, 103 e 113 Cost., nell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE e negli artt. 6 e 13 della CEDU; ciò in quanto i tempi del processo (che possono essere ben più lunghi di quelli operativi dell'attività amministrativa) non devono andare a detrimento della parte che abbia ragione.

È, perciò, necessario un provvedimento cautelare che, nell'attesa della definizione del giudizio nel merito, ripristini in via interinale la legittimità lesa.

Sussiste, in definitiva, una situazione ad effetti irreversibili ed irreparabili tale da legittimare la concessione della misura cautelare sussistendo, quindi, valide ragioni per evitare il consolidarsi di una situazione che potrebbe determinare, per il solo decorso del tempo, la perdita di un diritto non diversamente reintegrabile.

*** **

Per tutto quanto sopra esposto il ricorrente,

RICORRE

All'Ecc.mo TAR Basilicata affinché, in accoglimento dei motivi di ricorso, così provveda:

in via cautelare, previa fissazione dell'udienza per la discussione della domanda cautelare, disporre la sospensione degli atti impugnati o, in ogni caso, il rinnovo della prova pratica e del conseguente colloquio orale, per i soli posti messi a concorso nella Regione Campania per la classe di concorso B015, con una Commissione esaminatrice in diversa composizione;

nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità della procedura concorsuale per cui è causa e per i motivi dedotti con il presente ricorso; accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a partecipare ad una nuova prova pratica e al conseguente colloquio orale, per i soli posti messi a concorso nella Regione Campania per la classe di concorso B015 con una diversa Commissione esaminatrice; ordinare all'Amministrazione resistente di adottare ogni provvedimento necessario ed utile ad indire delle prove orali suppletive con una Commissione in diversa composizione; con vittoria delle spese e degli onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto antistatario. Con riserva di motivi aggiunti di azione risarcitoria in separata sede.

*In via istruttoria: previa acquisizione dei files originali delle prova pratica svolta dal ricorrente in data 17.07.2024 ovvero: a) Schema elettrico generale di potenza ed ausiliari del quadro progettato, **avente estensione .cad** e realizzato con software CadeSimu; b) Schema elettrico di logica cablata, **avente estensione .cad** e realizzato con software CadeSimu; c) Schema elettrico contenente il PLC Siemens S7-1200 e le relative espansioni di Input/Output, **avente estensione .cad** e realizzato con software CadeSimu; d) Listato software in linguaggio di programmazione Ladder, contenente gli operatori di output SET/RESET, **avente estensione .cad** e realizzato con software CadeSimu;; e) Listato software in linguaggio di programmazione Ladder, contenente gli operatori di output BOBINE CON AUTORETENUTA, **avente estensione .cad** e realizzato con software CadeSimu f) Diagramma di flusso, a stati finiti, realizzato in linguaggio Grafcet (ulteriore linguaggio di programmazione) **avente estensione .cad** e realizzato con software CadeSimu; g) Rappresentazione sinottica (Human Machine Interface) dell'intero processo*

simulato, avente estensione .sim e realizzato con software PCSimu; h) Relazione tecnica in formato .doc e realizzata con software word; i) Videoclip di "screenshot" realizzato per dimostrare i malfunzionamenti dei softwares CadeSimu e PcSimu; j) n.5 immagini di "screenshot" realizzate per dimostrare i malfunzionamenti dei softwares CadeSimu e PcSimu; k) ogni altro file generato e salvato nella cartella di consegna.

Si chiede venga disposta Verificazione o CTU tesa ad accertare l'elevato rischio di modificabilità dei citati files ed eventuale accertamento di modifiche apportate ai citati files in data successiva al 17.07.2024.

Documenti depositati:

- 1) Bando DD n. 2575/2023;*
- 2) DM n. 205/23 e stralcio ALL A;*
- 3) DD n. 90/2024;*
- 4) Comunicazione esito prova scritta;*
- 5) Comunicazione esito prova orale;*
- 6) Querela depositata presso al Procura delle Repubblica di Lagonegro;*
- 7) Indicazioni prova pratica B015 USR Basilicata;*
- 8) Verbale n. 5 della Commissione;*
- 9) Elaborato prova pratica;*
- 10) CTP dott. Mercatanti e relativi allegati;*
- 11) Graduatorie finale B015 Campania.*

Valore della controversia: indeterminabile. Materia: pubblico impiego.

Villa d'Agri – Potenza, 4 novembre 2024.

avv. C. Massimo Oriolo

alla Camera di Consiglio del 19 dicembre 2024, fissata per la trattazione della domanda cautelare, il Tar Basilicata ha rilevato d'ufficio la propria probabile incompetenza territoriale, assegnando alle parti termine di 10 giorni per il deposito di memoria concernente la questione;

con Ordinanza n. 11/2025 del 09.01.2025 il Tar Basilicata ha dichiarato la propria

incompetenza per territorio ritenendo competente il TAR Campania con sede in Napoli, assegnando il termine di 30 giorni per la riassunzione.

Tanto premesso, con il presente atto il prof. Marinelli,

CHIEDE

Che l'Ecc.mo Tar Campania, sede di Napoli, voglia accogliere il ricorso come sopra trascritto e come oggi riassunto e, quindi:

in via cautelare, previa fissazione della Camera di Consiglio per la discussione della domanda cautelare, disporre la sospensione degli atti impugnati o, in ogni caso, il rinnovo della prova pratica e del conseguente colloquio orale, per i soli posti messi a concorso nella Regione Campania per la classe di concorso B015, con una Commissione esaminatrice in diversa composizione;

nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità della procedura concorsuale per cui è causa e per i motivi dedotti con il presente ricorso;

accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a partecipare ad una nuova prova pratica e al conseguente colloquio orale, per i soli posti messi a concorso nella Regione Campania per la classe di concorso B015 con una diversa Commissione esaminatrice;

ordinare all'Amministrazione resistente di adottare ogni provvedimento necessario ed utile ad indire delle prove orali suppletive con una Commissione in diversa composizione;

con vittoria delle spese e degli onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto antistatario.

Con riserva di motivi aggiunti e di azione risarcitoria in separata sede.

In via istruttoria: previa acquisizione dei files originali delle prova pratica svolta dal ricorrente in data 17.07.2024, ovvero: a) Schema elettrico generale di potenza ed ausiliari del quadro progettato, **avente estensione .cad** e realizzato con software CadeSimu; b) Schema elettrico di logica cablata, **avente estensione .cad** e realizzato con software CadeSimu; c) Schema elettrico contenente il PLC Siemens S7-1200 e le relative espansioni di Input/Output, **avente estensione .cad** e realizzato con software CadeSimu;

d) Listato software in linguaggio di programmazione Ladder, contenente gli operatori di output SET/RESET, **avente estensione .cad** e realizzato con software CadeSimu;; e) Listato software in linguaggio di programmazione Ladder, contenente gli operatori di output BOBINE CON AUTORITENUTA, **avente estensione .cad** e realizzato con software CadeSimu f) Diagramma di flusso, a stati finiti, realizzato in linguaggio Grafcet (ulteriore linguaggio di programmazione) **avente estensione .cad** e realizzato con software CadeSimu; g) Rappresentazione sinottica (Human Machine Interface) dell'intero processo simulato, **avente estensione .sim** e realizzato con software PCSimu; h) Relazione tecnica in formato .doc e realizzata con software word; i) Videoclip di "screenshot" realizzato per dimostrare i malfunzionamenti dei softwares CadeSimu e PcSimu; j) n.5 immagini di "screenshot" realizzate per dimostrare i malfunzionamenti dei softwares CadeSimu e PcSimu; k) ogni altro file generato e salvato nella cartella di consegna.

Si chiede venga disposta Verificazione o CTU tesa ad accertare l'elevato rischio di modificabilità dei citati files ed eventuale accertamento di modifiche apportate ai citati files in data successiva al 17.07.2024.

DOCUMENTI DEPOSITATI:

A. Copia Ordinanza n. 11/2025 del 09.01.2025 di declaratoria di incompetenza per territorio del Tar Basilicata;

B. Fascicolo di parte depositata al Tar Basilicata contenente i seguenti atti:

1. Bando DD n. 2575/2023;
2. DM n. 205/23 e stralcio ALL A;
3. DD n. 90/2024;
4. Comunicazione esito prova scritta;
5. Comunicazione esito prova orale;
6. Querela depositata presso al Procura delle Repubblica di Lagonegro;
7. Indicazioni prova pratica B015 USR Basilicata;
8. Verbale n. 5 della Commissione;

9. Elaborato prova pratica;

10. CTP dott. Mercatanti e relativi allegati;

11. Graduatorie finale B015 Campania.

Non è dovuto contributo unificato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 c.6, D.P.R. n. 115/2002, non trattandosi di nuovo ricorso ma di riassunzione ai sensi dell'art. 16 c.1, c.p.a.

Villa d'Agri (Pz) – Napoli, 16 gennaio 2025.

avv. C. Massimo Oriolo